

2023

SCHEDA n. 18/2023

LEGGE N. 191 DEL 15 DICEMBRE 2023

Conversione con modificazioni del D.L. n. 145 del 18/10/2023 *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli Enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293
del 16/12/2023



CISL
SCUOLA

Anticipo rinnovo contratti pubblici
Articolo 3 commi 1-3

L'articolo 3 dispone, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, un incremento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023.

Tale incremento non rileva ai fini dell'attribuzione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla normativa vigente (cuneo fiscale). Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, si dispone che l'indennità di vacanza contrattuale sia incrementata di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli (comma 1, primo periodo).

L'incremento, come detto, viene disposto a valere sul 2024, configurandosi dunque, come un anticipo che andrà poi scontato (nel 2024) dall'erogazione della medesima indennità o dagli aumenti a regime che vi saranno con i rinnovi contrattuali.

Al personale assunto a tempo determinato l'indennità sarà erogata mensilmente a partire da gennaio 2024.

1

Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14
Articolo 18-bis

Il termine del 31/12/2023 previsto nell'Allegato B, punto 2 del D.L. 24/03/2022 n. 24 viene prorogato al **31/03/2024**. Ne consegue che i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 del **settore privato** nonché i lavoratori dipendenti cosiddetti "superfragili" (individuati con Decreto del Ministero della Salute) compresi i dipendenti della P.A., possono fornire la propria prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Misure per le scuole dell'infanzia paritarie
Articolo 20

L'articolo 20, composto di un solo comma, incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro.

Misure urgenti in materia di istruzione
Articolo 20-bis**Comma 1: Incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR**

Ricordiamo che il **comma 4-bis** ha autorizzato le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico fino al 31 dicembre 2023.

Contemporaneamente il **comma 4-bis.1** ha autorizzato le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Le istituzioni scolastiche sono state individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" di cui al DM 176 del 30 agosto 2023 sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

La legge di conversione prevede che i contratti a tempo determinato attivati per il personale effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR, sono conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e **cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026**.

2

Il comma 2 – reclutamento dei Dirigenti scolastici

Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, il comma 2 espunge la disposizione che attualmente prevede anche la partecipazione dei Ministri dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze all'emanazione del relativo bando di concorso, che spetta ora al solo Ministero dell'istruzione e del merito.